MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 203 del 17/07/2012 – 20/07/2012** **Udienza pubblica del 08/05/2012**
Massima n. 1:	**Titolo** Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione. **Testo** Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, avverso l'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso prospettata dalla difesa dello Stato secondo il quale la ricorrente avrebbe dovuto impugnare le disposizioni del decreto legge e non quelle della legge di conversione, in quanto non modificate in sede di conversione e quindi subito lesive. Infatti l'efficacia immediata, propria del decreto-legge, lo rende subito impugnabile ma solo con la legge di conversione il quadro normativo assume stabilità e non si rischia di vanificare il ricorso nel caso di una mancata conversione. Pertanto la Regione può, a sua scelta, impugnare sia il solo decreto legge, sia la sola legge di conversione, che entrambi.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4 legge 30/07/2010 n. 122 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 14 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 20

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	statuto regione Trentino Alto Adige art. 9, n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9, n. 7 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9, n. 10 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 16/03/1992, n. 266 art. 2
Massima n. 2:	**Titolo** Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità del ricorso. **Testo** Va rigettata l'inammissibilità del ricorso, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), per la tardività del deposito in giudizio dell'atto di ratifica da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza, rispetto al termine per la costituzione in giudizio. Infatti, si tratta di un errore scusabile determinato dalla prassi della Corte circa la non improrogabilità del termine di deposito della ratifica consiliare.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio :** decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4 legge 30/07/2010, n. 122 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 8, n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 8, n. 9 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 8, n. 14 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 8, n. 20 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 9, n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 9, n. 7 statuto regione Trentino Alto Adige, art. 9, n. 10 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 16/03/1992, n. 266 art. 2

Massima n. 3:	**Titolo** Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Autoqualificazione quale norma attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica, di tutela del paesaggio, di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali, di artigianato, di miniere, di turismo, di commercio, di esercizi pubblici di industria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione. **Testo** Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui qualifica la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis , che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come inerente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e nella parte in cui dispone che la disciplina della SCIA sostituisce quella della dichiarazione di inizio attività (DIA) della previgente normativa statale e regionale per violazione delle competenze provinciali statutarie previste, nelle materie della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'igiene e sanità, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'artigianato, delle miniere, del turismo, del commercio, degli esercizi pubblici, dell'industria, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", e per violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, anche se tale disciplina ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini va oltre la materia della concorrenza e consente una limitazione dell'autonomia legislativa delle Regioni, la possibilità di dare subito inizio ad una determinata attività garantisce la prestazione dell'attività amministrativa, fermo restando l'esercizio dei poteri proibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, ed inoltre agevola l'iniziativa economica.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio :** decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4 legge 30/07/2010, n. 122 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117

	Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 14 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 20 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 7 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10
Massima n. 4:	**Titolo** Questione subordinata - Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), direttamente sostitutiva di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento -Asserito contrasto con le disposizioni attuative dello statuto speciale in materia di adeguamento della legislazione provinciale ai principi e alle norme costituenti limiti costituzionali - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione. **Testo** Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui qualifica la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis, che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come inerente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione, e nella parte in cui disponendo che la disciplina della SCIA sostituisce quella della dichiarazione di inizio attività (DIA) della previgente normativa statale e regionale non avrebbe consentito autonomo adeguamento della Provincia autonoma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, in quanto, sollevando un parametro costituzionale, l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che esige tutele uniformi su tutto il territorio nazionale, la Regione non può assicurare tale risultato, anche se autonoma, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4 legge 30/07/2010, n. 122

	Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992, n.266 art. 2

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it